

**DELIBERAZIONE 8 APRILE 2026**

**117/2026/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SOCIETÀ AGRICOLA ANGUILLARA S.R.L., NEI  
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE  
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 272024403**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1381<sup>a</sup> riunione dell'8 aprile 2026

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito; decreto legislativo 79/99)
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Regolamento o deliberazione 188/2012/E/com);
- le deliberazioni dell'Autorità 8 aprile 2025, 153/2025/E/eel, 20 maggio 2025 206/2025/E/eel, 3 giugno 2025, 226/2025/E/eel e 17 febbraio 2026, 30/2026/E/eel (di seguito rispettivamente: deliberazioni 153/2025/E/eel, 206/2025/E/eel, 226/2025/E/eel e 30/2026/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. Autorità 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 8 ottobre 2025 (prot. Autorità 69150 del 9 ottobre 2025), la Società Agricola Anguillara S.r.l. (di seguito: Anguillara o reclamante), ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il presunto ritardo nella connessione dell'impianto fotovoltaico sito in Contrada Manostalla snc, nel comune di Partinico, identificato con codice di rintracciabilità 272024403, chiedendo, per l'effetto, l'erogazione dell'indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del TICA;
2. con nota del 13 ottobre 2025 (prot. 69984), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 31 ottobre 2025 (prot. Autorità 75526, 75538, 75540, 75550, 75553 e 75594 in pari data), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 6 novembre 2025 (prot. Autorità 77056 del 7 novembre 2025), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 4 dicembre 2025 (prot. Autorità 84818 in pari data), il gestore ha controreplicato alla nota del reclamante;
6. con nota dell'8 dicembre 2025 (prot. Autorità 85563 del 9 dicembre 2025), il reclamante ha controreplicato alla nota del gestore;
7. in data 25 marzo 2026, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) del Regolamento.

**QUADRO NORMATIVO:**

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 79/99:
  - a) l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  - b) l'articolo 9, comma 1, secondo cui, tra l'altro le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
9. rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni del TICA:
  - c) l'articolo 1, comma 1.1, lettera f), secondo cui la data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;
  - d) l'articolo 1, comma 1.1, lettera g), secondo cui la data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione della connessione;

- e) l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- f) l'articolo 7, comma 7.3, lettere c), d), e) e j), secondo cui, tra l'altro, il preventivo per la connessione deve recare rispettivamente:
  - il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 12 o 13 del medesimo TICA, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
  - le opere strettamente necessarie alla connessione cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
  - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
  - una specifica tecnica in cui siano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- g) l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, il richiedente invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- h) l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui, a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
- i) l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente, a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è tenuto a trasmettere al gestore di rete:
  - la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
  - l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto di produzione nel sistema GAUDÌ rilasciata da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi dell'articolo 36 del medesimo TICA qualora non già trasmessa al medesimo gestore di rete;

- la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione di cui al comma 7.3, lettera d), del medesimo TICA;
- j) l'articolo 9, comma 9.3, secondo cui, tra l'altro, il richiedente è tenuto a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni, indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo unico. Nel caso in cui siano state ottenute le autorizzazioni, all'atto della medesima comunicazione, il richiedente è tenuto ad allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto di produzione nel sistema GAUDÌ rilasciata da Terna ai sensi dell'articolo 36 del medesimo TICA;
- k) l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l) l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti autorizzativi;
- m) l'articolo 10, comma 10.6, che disciplina la documentazione che il richiedente deve inviare al gestore di rete una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- n) l'articolo 10, comma 10.6bis, secondo cui il gestore di rete, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6 del medesimo TICA, verificata la completezza della medesima documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 10.6 del medesimo TICA. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 del TICA risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede a inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
- o) l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui, tra l'altro, qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1 del medesimo TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 del medesimo TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del medesimo TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi;
- p) l'articolo 14, comma 14.4, secondo cui il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico;

- q) l'articolo 40, comma 40.5, secondo cui, in relazione alle richieste di connessione presentate fino al 6 agosto 2023, gli indennizzi automatici previsti dal medesimo TICA sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le medesime tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

10. In data 12 novembre 2020, il reclamante ha presentato al gestore la richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione da fonte solare sito in Contrada Manostalla snc, nel comune di Partinico;
11. in data 20 gennaio 2021, il gestore ha emesso il preventivo di connessione contraddistinto con il codice di rintracciabilità 272024403, avente le seguenti caratteristiche:
  - Potenza in immissione richiesta (art. 1.1, dd del TICA) 999.9 kW;
  - Potenza nominale dell'impianto di produzione 999.9 kW;
  - Potenza ai fini della connessione (art. 1.1, z del TICA) 999.9 kW;
12. in data 9 marzo 2021, il reclamante ha accettato il preventivo, dichiarando di farsi carico di inviare la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione come previste nella specifica tecnica allegata al preventivo, nonché di gestire in autonomia l'intero iter autorizzativo previsto nella STMG;
13. in data 21 aprile 2021 il gestore ha inviato al reclamante la documentazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
14. in data 13 luglio 2021, Anguillara ha provveduto a trasmettere, tramite il portale produttori di e-distribuzione (di seguito: PPW), la dichiarazione di atto notorio attestante l'avvio dell'iter autorizzativo;
15. nelle date 24 febbraio 2022, 24 agosto 2022 e 20 febbraio 2023, il reclamante ha trasmesso le comunicazioni periodiche di avanzamento iter autorizzativo;
16. in data 10 maggio 2023, Anguillara ha trasmesso, tramite il PPW, la dichiarazione di atto notorio attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico, dichiarando espressamente che *“le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete SONO STATE OTTENUTE”*;
17. in data 6 ottobre 2023, il gestore ha inviato al reclamante il rigetto della dichiarazione relativa alla conclusione dell'iter autorizzativo;
18. in data 7 febbraio 2024, il reclamante ha trasmesso tramite il PPW, ulteriore comunicazione di avanzamento iter autorizzativo, dichiarando che *“il procedimento autorizzativo unico avviato ai sensi degli artt. 9.3 e 21.3 dell'Allegato A della delibera ARG/elt n. 99/08 risulta essere in corso.”*;

19. in data 16 maggio 2024, il reclamante ha trasmesso, tramite l'apposito servizio del PPW, la comunicazione di fine opere strettamente necessarie, dichiarando di aver *“completato i lavori di realizzazione delle opere di propria competenza strettamente necessarie per la realizzazione fisica della connessione (compreso l'ottenimento degli eventuali permessi), indicate nella specifica tecnica allegata al preventivo.”*, allegando copia del bonifico a saldo del corrispettivo TICA (70%), disposto il 16 maggio 2024, per un importo di € 50.209,65;
20. in data 20 maggio 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore, per la seconda volta, la dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo, dichiarando espressamente che *“le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete: SONO STATE OTTENUTE”*;
21. in data 25 giugno 2024, il gestore ha rigettato la suddetta dichiarazione resa in merito alla conclusione dell'iter autorizzativo;
22. in data 2 luglio 2024, il reclamante, per la terza volta, ha provveduto a trasmettere al gestore, sempre tramite il PPW, la dichiarazione afferente alla conclusione dell'iter autorizzativo, dichiarando espressamente che *“le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete: SONO STATE OTTENUTE”*;
23. in data 9 luglio 2024, il gestore ha rigettato la comunicazione di fine opere strettamente necessarie, richiedendo l'integrazione di documentazione essenziale;
24. in data 27 luglio 2024, il reclamante ha inviato, per la seconda volta, la dichiarazione di fine opere strettamente necessarie, allegando ulteriore documentazione;
25. in data 11 ottobre 2024, il gestore ha rigettato per la seconda volta la comunicazione di fine opere strettamente necessarie, richiedendo nuovamente di integrarla con documentazione essenziale;
26. in data 14 ottobre 2024, il reclamante ha inviato, per la terza volta, la comunicazione di fine opere strettamente necessarie, allegando la documentazione richiesta dal gestore;
27. in data 22 ottobre 2024, il gestore, acquisita tutta la documentazione necessaria, ha effettuato un sopralluogo per verificare l'idoneità delle opere realizzate dal produttore durante il quale, però, è emerso che lo stato della cabina risultava non idoneo alla prosecuzione dei lavori di connessione. Per l'effetto, in pari data, il gestore ha trasmesso al reclamante per la terza volta il rigetto della comunicazione fine opere strettamente necessarie corredata dalla relativa documentazione fotografica del sopralluogo;
28. in data 29 ottobre 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore, per la quarta volta, una ulteriore dichiarazione attestante la conclusione delle opere strettamente necessarie per la realizzazione della connessione, corredata da documentazione fotografica;
29. sempre in data 29 ottobre 2024, il gestore ha inviato al reclamante, per la terza volta, il rigetto della dichiarazione resa in merito alla conclusione dell'iter autorizzativo;
30. in data 19 novembre 2024, il gestore ha confermato la completezza della quarta dichiarazione di conclusione delle opere strettamente necessarie resa dal reclamante;
31. in data 21 novembre 2024, il reclamante ha provveduto a trasmettere al gestore, per la quarta volta, sempre tramite il PPW, la dichiarazione afferente alla conclusione

- dell'iter autorizzativo, dichiarando espressamente che *“le autorizzazioni per l'impianto di produzione e l'impianto di rete: SONO STATE OTTENUTE”*;
32. in data 26 novembre 2024, il gestore ha comunicato al reclamante l'esito positivo della conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico, riservandosi comunque la necessità di acquisire dal richiedente:
- la documentazione relativa alla trascrizione del Decreto Definitivo di Esproprio prima dell'attivazione dell'impianto di produzione;
  - la documentazione mancante relativa al frazionamento e accatastamento della cabina, prima dell'ultimazione delle opere di rete;
33. in data 25 marzo 2025, il gestore, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del TICA, ha notificato al reclamante la sospensione dei lavori di rete per la connessione in carico al gestore a causa della mancanza del frazionamento del terreno per la posa della cabina di sezionamento da cui si deriva la cabina di consegna del produttore;
34. in data 9 aprile 2025, il reclamante ha trasmesso al gestore, tramite il PPW, copia del Decreto Definitivo di Esproprio emesso dal Comune di Partinico in data 08 aprile 2025;
35. in data 4 luglio 2025, il reclamante ha trasmesso al gestore la documentazione autorizzativa necessaria al gestore per poter procedere alla posa della cabina di sezionamento, consistente nella documentazione attestante l'accatastamento del manufatto cabina;
36. in data 8 luglio 2025, il gestore ha comunicato al richiedente il completamento delle opere di rete per la connessione;
37. in data 24 luglio 2025, l'impianto di produzione del reclamante è stato regolarmente connesso alla rete di distribuzione ed è entrato in esercizio.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

38. Il reclamante contesta al gestore *“la violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del TICA, avendo il gestore accumulato un ritardo di ben 147 giorni lavorativi nella realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico oggetto del preventivo identificato con codice rintracciabilità 272024403 e codice POD IT001E938654808.”*;
39. con riferimento all'iter autorizzativo dell'impianto di rete, Anguillara ritiene che *“la data di “Fine iter autorizzativo”, va, invece, correttamente fatta coincidere con la comunicazione trasmessa dal Produttore il 02.07.2024 (anche se datata 16.05.2024), posto che il rigetto [...] si basa su rilievi privi di qualsivoglia collegamento specifico fra la documentazione richiesta e quella effettivamente necessaria per concludere l'iter di connessione.”*;
40. a tal proposito Anguillara fa anche presente che *“il gestore, nell'avanzare le illegittime richieste di produzione di ulteriori documenti [...] ha lasciato trascorrere [...] 84 giorni lavorativi, prima di far presente la mancanza di alcuni documenti e di esternare il giudizio di non corretta, ovvero, incompleta, conclusione dell'iter autorizzativo”* e che *“il gestore è tenuto ad improntare la propria azione ai principi della diligenza professionale e di buona fede come qualsiasi esercente di un servizio*

*di pubblica utilità”, come “l’Autorità, sul punto ha più volte ribadito (vedasi, ex plurimis, deliberazione ARERA 466/2015/E/EEL; deliberazione 560/2018/E/eel; deliberazione 226/2025/E/EEL)”;*

41. con riferimento alle opere strettamente necessarie per la connessione, il reclamante ritiene che *“La scelta del gestore di rigettare [...] la comunicazione di fine opere trasmessa dal Reclamante in data 27.07.2024, presenta diversi profili di illegittimità e come tale, pertanto, va ritenuta non idonea a sospendere ovvero interrompere i termini di adempimento della connessione.”;*
42. ad avviso di Anguillara *“la condotta della Reclamata, volta a parcellizzare le richieste di produzione di documenti all'evidente scopo di procrastinare nel tempo l'attivazione dell'impianto, così eludendo i termini all'uopo fissati dalla normativa di settore, appare contraria a quei doveri di correttezza che dovrebbero sempre ispirare il comportamento dell'esercente il servizio di pubblica utilità.”;* inoltre il reclamante rileva che *“il gestore, a fronte della comunicazione di "fine opere strettamente necessarie", trasmessa dall'Operatore in data 27.07.2024, abbia atteso ben 54 giorni lavorativi prima di formulare la richiesta di integrazione documentale trasmessa in data 11.10.2024.” e non l'abbia, invece, “inserita nell'elenco della documentazione mancante contenuto nella precedente comunicazione di esito negativo della verifica documentale del 07.07.2024”;*
43. il reclamante, inoltre, evidenzia come *“i documenti richiesti con la nota ED-11.10.2024-P7131505 (“relazione tecnica riguardo l'impianto di terra” e “le quotature nella planimetria dell'impianto di terra”) non erano necessari alla cantierabilità delle opere” e come la suddetta richiesta “nel corso della fase di controllo della documentazione di cui al punto 10.6 del TICA, risulta andare in contrasto con il contenuto dell'allegato 37 alla guida alle connessioni di e-distribuzione”;*
44. Anguillara, pertanto, ritiene che il *“Fine opere strettamente necessarie”, va, dunque, correttamente collocato con la data del 27.07.2024, ossia con la data di trasmissione della relativa comunicazione.”;*
45. con riferimento alla citata sospensione disposta dal gestore, il reclamante ritiene che essa sia illegittima in quanto *“nessuna delle disposizioni che disciplinano le regole tecnico-economiche per connettere gli impianti di produzione di energia elettrica alla rete, pone a carico del Reclamante l'obbligo di svolgere le pratiche meramente amministrative relative al frazionamento e successivo accatastamento dell'area destinata alla cabina.”;*
46. a tal proposito, Anguillara sostiene che il gestore abbia preteso il frazionamento dell'area destinata alla cabina *“al solo fine di occultare il vero motivo all'origine di tale ritardo rappresentato dalla impossibilità, nel momento in cui venne deciso di sospendere i lavori, di reperire sul mercato il manufatto da collocare all'interno dello scavo già predisposto” e dunque “per il timore di non riuscire a rispettare il termine fissato dall'art. 10.1 per la realizzazione della connessione e sottrarsi, quindi, alle conseguenze indennitarie di tale ritardo.”;*
47. in conclusione, il reclamante, richiamando gli articoli 7.9, 7.10, 9.8 e 10.4 del TICA, ritiene che le date degli adempimenti in capo al produttore siano le seguenti:

- *“la comunicazione di Fine Iter Autorizzativo impianto di rete (adempiuta il 02.07.2024),*
- *la comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie (adempiuta il 27.07.2024) e*
- *il dimostrato pagamento degli oneri di connessione (adempiuto il 16.05.2024)”;*

48. di conseguenza Anguillara ritiene che *“il tempo massimo per la realizzazione della connessione a cura di e-distribuzione S.p.A. era, dunque, di 90 giorni lavorativi, decorrenti dal più recente adempimento in capo al produttore, ossia dalla comunicazione di "Fine Opere Strettamente Necessarie" adempiuta il 27.07.2024.” e che, quindi, “la conclusione delle opere di competenza di e-distribuzione per l’allaccio dell’impianto, sarebbe dovuta intervenire entro il 03.12.2024 (90 giorni lavorativi dal 27.07.2024).” mentre “Il completamento delle opere di connessione, invece, è avvenuto in data 08.07.2025, con un ritardo, quindi, di 147 giorni lavorativi”;*

49. pertanto, Anguillara, considerando la data del 08.07.2025 come data ultima di completamento delle opere di connessione di competenza di e-distribuzione, chiede il riconoscimento dell’indennizzo automatico ex art. 14.2 del TICA, pari a:

- 147 giorni lavorativi di ritardo, ove accertata l’illegittimità della sospensione predisposta dal gestore;
- 135 giorni lavorativi di ritardo, laddove si ravvisi la legittimità della sospensione del procedimento dal 25.03.2024 al 10.04.2025.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

50. Con riferimento all’iter autorizzativo dell’impianto di rete, il gestore, richiamando gli articoli 9.8 e 10.4 del TICA, evidenzia che:

- il reclamante ha inviato per tre volte (il 10 maggio 2023, il 20 maggio 2024 e il 2 luglio 2024) comunicazioni di chiusura procedimento iter autorizzativo e che le medesime erano tutte a vario modo carenti di documentazione necessaria;
- *“tra le mancanze più rilevanti e fondamentali per rendere cantierabili le opere si annoverano: le autorizzazioni/servitù valide stipulate in favore della società e-distribuzione Spa,... la dimostrazione degli adempimenti a carico del produttore previsti dal DDG n.136 del 14/03/2023, ....la registrazione del provvedimento presso l’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione per estratto del Decreto nella GURS, ... la mancata voltura dell’autorizzazione precedentemente rilasciata da Snam, ... la proroga della suddetta autorizzazione, la proroga del nulla osta per l’attraversamento della SP63, rilasciato dalla Città Metropolitana di Palermo in data 25/03/2024, nel frattempo scaduto, il nulla osta per l’attraversamento dell’autostrada A29 da parte dell’ANAS;*
- *“la dichiarazione di conclusione dell’iter autorizzativo trasmessa dal produttore in data 02/07/2024 può ritenersi completa e idonea ai fini della*

*cantierabilità delle opere di rete in capo al gestore, al netto dell'atto autorizzativo necessario alla posa della cabina di sezionamento.”;*

- *“tuttavia, che ai fini dell'avvio delle opere di rete risultava ancora mancante l'atto autorizzativo necessario per la posa del manufatto cabina, la cui disponibilità è elemento imprescindibile per la realizzazione fisica della connessione.”;*
- *la carenza del manufatto cabina “ha determinato l'invio della comunicazione di sospensione dei lavori in data 25/03/2025, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del TICA, sino alla successiva acquisizione della documentazione catastale attestante l'accatastamento del manufatto cabina, pervenuta in data 04/07/2025”;*

51. in relazione alle opere strettamente necessarie per la connessione, e-distribuzione, richiamando gli articoli 7.9 e 7.10 del TICA, evidenzia che:

- *il reclamante ha inviato per due volte (il 16 maggio 2024, il 27 luglio 2024) comunicazioni di fine opere strettamente necessarie carenti di documentazione essenziale, tra cui i “documenti prescritti dalla norma CEI 0-16... la relazione sull'impianto di terra realizzato da parte del produttore, come prescritto ai paragrafi 8.5.5.1 e 8.5.5.2 della CEI 0-16, adempimenti richiamati sia dalla Specifica DG2061 che dalla Guida per le connessioni alla rete elettrica di e-distribuzione.”;*
- *“La documentazione è stata trasmessa dal reclamante solo in data 14/10/2024”;*
- *nel sopralluogo del 22 ottobre 2024 presso la cabina di consegna “è emerso che le opere strettamente necessarie, di competenza del produttore, risultavano incomplete e non conformi alle prescrizioni tecniche, non consentendo la prosecuzione dei lavori di connessione. Tra le criticità riscontrate, a scopo meramente illustrativo e senza pretesa di esaustività, si segnalano: la presenza di acqua all'interno dell'intera vasca della cabina di consegna e l'assenza dei pozzetti di accesso ai picchetti dell'impianto di terra della medesima cabina.”;*
- *“Tali criticità non attengono a richieste documentali integrative, bensì a condizioni materiali dell'opera, oggettivamente ostative alla presa in carico da parte del gestore per la prosecuzione dei lavori in sicurezza. Pertanto, le dichiarazioni rese dal richiedente non potevano essere ritenute valide, risultando necessario acquisire una nuova dichiarazione di fine opere, successivamente trasmessa dalla reclamante in data 29/10/2024.”;*

52. il gestore rileva, inoltre, che *“i tempi per la realizzazione delle opere di rete in capo al gestore decorrono dal più recente tra i seguenti adempimenti posti in capo al produttore:*

- *Comunicazione di Fine Iter Autorizzativo Impianto di rete, perfezionata in data 26/11/2024;*
- *Comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie, perfezionata in data 02/07/2024;*

- *Trasmissione dimostrato pagamento degli oneri di connessione, effettuato in data 16/05/2024.”;*
53. e-distribuzione, con riferimento a quanto disposto dagli articoli 7.9, 7.10, 9.8 e 10.4 del TICA, *“evidenzia che i tempi per la realizzazione delle opere di rete in capo al gestore decorrono dal più recente tra i seguenti adempimenti posti in capo al produttore*
- *“Comunicazione di Fine iter Autorizzativo impianto di rete perfezionata in data 02/07/2024;*
  - *Comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie, perfezionata in data 29/10/2024;*
  - *Trasmissione dimostrato pagamento degli oneri di connessione effettuato in data 16/05/2024”;*
54. pertanto, il gestore ritiene che *“la dichiarazione di conclusione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete [...] perfezionata in data 02/07/2024 [...] costituisce l’ultimo adempimento rilevante in carico al produttore, dal quale decorrono i termini per la realizzazione delle opere di rete in capo al gestore.”;*
55. secondo e-distribuzione, quindi, *“Per la STMG oggetto del reclamo, il tempo massimo previsto risulta pari a 90 giorni lavorativi e il relativo termine ultimo per l’esecuzione delle opere di rete era pertanto fissato all’11/03/2025”;*
56. ne consegue che, per e-distribuzione, *“Tenuto conto della sospensione dei termini intercorsa tra il 25/03/2025 (comunicazione di sospensione dei lavori per mancanza dell’atto autorizzativo necessario alla posa del manufatto cabina) e il 04/07/2025 (ricezione della documentazione di accatastamento della cabina), il ritardo imputabile al gestore risulta limitato ai seguenti periodi:*
- *dal 12/03/2025 al 24/03/2025 (9 giorni lavorativi);*
  - *dal 05/07/2025 al 08/07/2025 (2 giorni lavorativi)”;*
57. pertanto, il gestore conclude che *“Il ritardo complessivo risulta pertanto pari a 11 giorni lavorativi, per i quali sarà corrisposto al produttore l’indennizzo automatico previsto dall’art. 14.2 del TICA.”.*

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

58. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sullo stabilire se il gestore, con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 272024403, abbia connesso il citato impianto ed eseguito i lavori relativi all’impianto di rete nel rispetto delle tempistiche previste dal TICA e dal preventivo per la connessione e, conseguentemente, se il reclamante abbia o meno diritto al riconoscimento dell’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 14.2 del TICA;
59. preliminarmente, occorre evidenziare che, in base all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99, il gestore è tenuto a connettere alle proprie reti i soggetti che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole tecniche e della regolazione vigente; ne consegue che il superamento dei termini espressamente previsti dalla regolazione non costituisce una mera irregolarità, ma integra un vero e proprio inadempimento contrattuale, oltreché una violazione della regolazione vigente;

60. per quanto concerne, in particolare, l'erogazione del servizio di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, tale obbligo deve essere adempiuto oltre che secondo criteri di correttezza e diligenza professionale, anche nel rispetto delle tempistiche stabilite dal TICA;
61. tuttavia, anche laddove il TICA non preveda un termine specifico per il singolo adempimento, il tempo di svolgimento del medesimo non può in alcun caso ritenersi rimesso alla libera determinazione del gestore di rete, ma deve essere ricavato facendo ricorso al principio generale di tempestività, desumibile in particolare dal comma 14.4 del TICA, il quale impone al gestore di rete di comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore (o cause imputabili al richiedente o a terzi) che, pur incidendo sul decorso del tempo a disposizione del gestore di rete per eseguire una prestazione, lo esonerano dall'obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico;
62. come è ovvio, la tempestività non può essere intesa in senso indeterminato, ma implica necessariamente una prossimità temporale tra il momento in cui il gestore acquisisce conoscenza della circostanza rilevante e il momento in cui la comunica al richiedente;
63. fatta questa disamina del diritto applicabile, si può ora passare all'analisi del merito della controversia, per verificare se il gestore, nel corso del procedimento di connessione alla rete dell'impianto del reclamante, abbia correttamente applicato il TICA, anche con riferimento al rispetto del principio di tempestività;
64. con riferimento alle contestazioni relative all'iter autorizzativo, rispetto al quale le parti avevano inizialmente posizioni divergenti, si evidenzia che nel corso dell'istruttoria, con la nota del 4 dicembre 2025 (prot. Autorità 84818 in pari data), il gestore ha cambiato posizione, concordando con il reclamante sul fatto che la data di ricevimento della comunicazione di fine iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione fosse il 2 luglio 2024; ne consegue che tutte le contestazioni relative all'individuazione della data di fine iter autorizzativo si ritengono superate;
65. in merito alle contestazioni relative al perfezionamento delle opere strettamente necessarie per la connessione, per economicità decisionale, la verifica sulla correttezza dell'operato del gestore avverrà limitatamente ai seguenti fatti occorsi tra il 2 luglio 2024 (quando si è perfezionato l'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione) e l'8 luglio 2025 (quando sono state completate le opere di rete per la connessione), anche in considerazione del fatto che il gestore non avrebbe in alcun caso potuto avviare i lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e della relativa connessione prima della conclusione dell'iter autorizzativo:
  - 27 luglio 2024: il reclamante ha trasmesso la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
  - 11 ottobre 2024: il gestore ha rigettato la suddetta comunicazione di fine opere strettamente necessarie per carenze documentali, richiedendo integrazioni;
  - 14 ottobre 2024: il reclamante ha trasmesso una nuova comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione corredata dalla documentazione richiesta dal gestore;

- 22 ottobre 2024: il gestore ha effettuato un sopralluogo, all'esito del quale ha rilevato ulteriori criticità e ha rigettato la comunicazione trasmessa dal reclamante il 14 ottobre 2024;
  - 29 ottobre 2024: il reclamante ha trasmesso un'ulteriore comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, con documentazione integrativa;
  - 19 novembre 2024: il gestore ha confermato la completezza della comunicazione;
  - 25 marzo 2025 - 4 luglio 2025: il gestore ha sospeso il tempo di realizzazione della connessione per mancato ricevimento della documentazione di accatastamento della cabina di consegna;
  - 8 luglio 2025: il gestore ha comunicato il completamento della realizzazione della connessione.
66. dall'analisi dei predetti fatti, con riferimento alle due richieste di integrazione dell'11 e del 22 ottobre 2024 avanzate dal gestore in relazione alla comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, si rileva sia la legittimità che la ragionevolezza delle medesime richieste;
67. ne discende ovviamente che, tra le cause imputabili al richiedente la connessione che escludono l'indennizzo automatico, rientra in primo luogo il mancato o inesatto svolgimento di quegli adempimenti che il TICA pone in capo al richiedente stesso e da cui il TICA stesso fa decorrere il tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione della prestazione;
68. tuttavia, anche il gestore, in questi casi, ha l'obbligo di verificare - nel tempo previsto dal TICA o, comunque, tempestivamente - se il richiedente abbia eseguito in modo corretto l'adempimento a proprio carico e di dare al medesimo un pronto riscontro, non potendo in alcun caso ritenersi rimesso alla libera determinazione del gestore di rete il tempo di svolgimento della verifica;
69. in particolare, non prevedendo il TICA una specifica tempistica per questa verifica documentale, nel rispetto del generale principio di tempestività espresso dal comma 14.4 del TICA, occorre desumere *aliunde* la tempistica a disposizione del gestore, ricorrendo all'applicazione dell'*analogia legis*;
70. nel caso specifico, dunque, appare ragionevole desumere la tempistica a disposizione del gestore dal comma 10.6bis del TICA, che fissa in 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione da parte del richiedente, il tempo a disposizione del gestore per comunicare al richiedente medesimo la necessità di eventuali integrazioni;
71. pertanto, *mutatis mutandis*, si ritiene che sia dal ricevimento della comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione inviata dal reclamante in data 27 luglio 2024, sia dal ricevimento di quella di pari oggetto inviata dal reclamante in data 29 ottobre 2024, il gestore aveva a disposizione, rispettivamente, 5 giorni lavorativi per verificare la regolarità della comunicazione ricevuta e della relativa documentazione prevista dal comma 7.10 del TICA e, laddove incompleta, per inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
72. ne discende che il tempo utilizzato dal gestore oltre il predetto limite di 10 giorni lavorativi – essendo contrario al principio di tempestività espresso dal comma 14.4

- del TICA – non ha determinato l'interruzione del decorso del termine per l'avvio della realizzazione della connessione, non avendo il gestore, peraltro, evidenziato a propria discolpa circostanze ostative imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza richiesta ad un operatore professionale;
73. pertanto, con riferimento al periodo antecedente la data di perfezionamento della comunicazione di fine opere strettamente necessarie per la connessione (29 ottobre 2024), al netto delle tempistiche utilizzate dal reclamante per la messa a disposizione delle integrazioni richieste dal gestore (6 giorni lavorativi), si ritiene che tutto il tempo utilizzato dal gestore per verificare le comunicazioni di fine opere inviate dal reclamante il 27 luglio 2024 e il 29 ottobre 2024 eccedente i 10 giorni lavorativi a sua disposizione (come quantificato nei precedenti punti 70 e 71), pari a 50 giorni lavorativi, sia totalmente imputabile al gestore ai fini del calcolo del tempo di realizzazione della connessione;
  74. inoltre, con riferimento alle contestazioni sulla sospensione dei lavori di connessione dal 25 marzo 2025 al 4 luglio 2025, disposta dal gestore per il mancato ricevimento della documentazione di frazionamento particellare e successivo accatastamento della cabina di consegna, si osserva, in primo luogo, che il gestore, prima della comunicazione ED-25-03-25-P7768574 del 25 marzo 2025, non aveva mai richiesto la documentazione di frazionamento del terreno destinato alla posa della cabina di consegna; risulta, anzi, che il gestore abbia ritenuto completa la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione ricevuta dal reclamante in data 29 ottobre 2024, come confermato dal gestore medesimo con la sua comunicazione del 19 novembre 2024;
  75. il gestore, inoltre, in nessuna delle comunicazioni trasmesse ad Anguillara ha mai indicato il riferimento normativo in base al quale la documentazione del frazionamento del terreno destinato alla posa della cabina di consegna dovesse essere trasmessa prima della conclusione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione;
  76. peraltro, né la documentazione di frazionamento del terreno destinato alla posa della cabina di consegna, né la documentazione del successivo accatastamento, appaiono un prerequisito per l'inizio dei lavori; infatti, servendo tali documenti solo al corretto accatastamento dei cespiti, il gestore avrebbe ben potuto richiederli anche dopo l'esecuzione dei lavori;
  77. pertanto, si ritiene che la sospensiva in parola disposta dal gestore sia illegittima, in quanto le motivazioni ad essa sottese non risultano fondate e che, quindi, il tempo totale intercorrente tra la data del 29 ottobre 2024 (data di ricevimento dell'ultima comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione completa di tutte le informazioni richieste) e la data dell'8 luglio 2025 (data di completamento della realizzazione della connessione), pari a 171 giorni lavorativi, debba essere totalmente imputato al tempo di realizzazione della connessione;
  78. ricostruiti i tempi di realizzazione della connessione dell'impianto oggetto di controversia, al fine di accertare se ci siano stati dei ritardi imputabili al gestore,

occorre preliminarmente stabilire entro quale termine la connessione sarebbe dovuta avvenire. A tale scopo è utile ricordare che:

- il comma 14.2 del TICA stabilisce che – qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 10.1 del medesimo TICA – il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico in funzione dei giorni lavorativi del ritardo imputabile al medesimo gestore di rete;
- il comma 10.1, lettera b), del TICA stabilisce che – nel caso di lavori complessi – il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 giorni lavorativi, aumentato di 15 giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- il comma 1.1, lettera mm), del TICA prevede che il tempo di realizzazione della connessione inizia a decorrere dalla data di completamento dei lavori sul punto di connessione come evidenziato dalla documentazione prevista dal comma 7.10 del TICA;

79. pertanto, dal combinato disposto delle tre norme precedentemente descritte e dall'espresso richiamo operato dal comma 14.2, si desume che il comma 10.1, lettera b), del TICA è la norma generale sul procedimento in questione che assegna al gestore un termine di 90 giorni lavorativi per lo svolgimento di tutte le attività, comprensive della fase istruttoria (in cui rientra anche l'integrazione documentale) e realizzativa;

80. il comma 1.1, lettera mm), del TICA, che è norma esclusivamente definitoria, disciplina solo la fase realizzativa dei procedimenti disciplinati dal TICA, garantendo al gestore un periodo di tempo pieno per la realizzazione della connessione, che decorre dalla ricezione della comunicazione di completamento dei lavori sul punto di connessione e della relativa documentazione prevista dal comma 7.10 del TICA; esso, quindi, comporta che il termine per l'ultimazione dei lavori di connessione sia sospeso per il tempo necessario all'integrazione documentale ovvero alla rimozione della causa ostativa alla realizzazione dei lavori di connessione;

81. pertanto, in linea con altre decisioni dell'Autorità da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (deliberazioni 153/2025/E/eel, 206/2025/E/eel, 226/2025/E/eel e 30/2026/E/eel), si ritiene che questa sia l'unica interpretazione ragionevole del combinato disposto degli articoli 1, 10 e 14 del TICA che abbia come duplice scopo quello di evitare che l'incompletezza della comunicazione di completamento dei lavori sul punto di connessione impedisca l'avvio dei lavori di realizzazione della connessione e che sia lasciato al gestore il potere di ignorare a tempo indeterminato le comunicazioni di completamento del richiedente la connessione;

82. in conclusione, dunque, per la pratica di connessione oggetto di reclamo, si evidenzia che:

- a) il tempo di realizzazione della connessione è, come indicato nel preventivo per la connessione, pari a 90 giorni lavorativi;

- b) in base alle risultanze istruttorie e a quanto precedentemente descritto risulta che il tempo complessivo impiegato dal gestore per la realizzazione della connessione sia stato pari a 221 giorni lavorativi;
83. pertanto, rispetto ai 90 giorni lavorativi previsti nel preventivo per la connessione, risulta accertato un ritardo nella realizzazione della connessione imputabile al gestore pari a 131 giorni lavorativi;
84. conseguentemente, il gestore deve riconoscere al reclamante un indennizzo automatico ai sensi del comma 14.2 del TICA, maggiorato secondo quanto previsto dal comma 40.5 del TICA, per 120 giorni lavorativi (numero massimo di giorni lavorativi di ritardo oggetto di riconoscimento degli indennizzi automatici secondo quanto previsto dal medesimo comma 14.2 del TICA);
85. considerato che ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

### **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Società Agricola Anguillara S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 272024403;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di corrispondere alla Società Agricola Anguillara S.r.l., entro il termine di 20 giorni dalla notifica della presente decisione, l'indennizzo automatico per il ritardo di 120 giorni lavorativi per la realizzazione della connessione, da calcolarsi ai sensi dei commi 14.2 del TICA, con la maggiorazione prevista dal comma 40.5 del TICA;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 aprile 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*